



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
304	08/08/2025	5017	08

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Striano (NA) – Via Foce n. 180. Società Cooperativa Agricola “Agriconserve Rega”. Annullamento del D.D. n. 304 del 09/08/2024 e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all'Università "Parthenope" in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 218 del 12/07/2012;
- i. il D.D. n. 304 del 09/08/2024.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 218 del 12/07/2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Cooperativa Agricola Agriconserva Rega per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n. 180;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

CONSIDERATO CHE:

- a. la società Cooperativa Agricola "Agriconserva Rega", con nota PEC del 11/07/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 218/2012 per l'impianto in oggetto;
- b. all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

c. con nota prot. 500075 del 12/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;
d. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;

e. per il procedimento di riesame e rinnovo dell'A.I.A. di cui al D.D. 218/2012 la scrivente UOD si è avvalsa del supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in base ad apposita convenzione con essa stipulata per le procedure relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

f. la società Agriconserve Rega, in uno al riesame ha richiesto due modifiche non sostanziali e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

g. la scrivente UOD ha indetto apposita Conferenza di Servizi, inizialmente conclusa con esito non favorevole sulla base del parere negativo dell'ARPAC Dipartimento di Napoli e successivamente riaperta dopo preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L.241/90 e relative controdeduzioni della società Agriconserve Rega e conclusa con esito positivo, dopo aver acquisito il successivo parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, favorevole con prescrizioni;

h. nella Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del Comune di Striano che ha dichiarato la corrispondenza dello stabilimento ai titoli edilizi autorizzativi rilasciati;
- parere favorevole con prescrizioni dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla scrivente UOD;
- parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli (successivo al preavviso di rigetto);
- dichiarazione dell'Ente Idrico Campano che ha comunicato di non dover esprimere nessun parere nell'ambito del procedimento in epigrafe in quanto i reflui provenienti dall'unità produttiva in oggetto recapitano in corpo idrico superficiale denominato "Il Corrente";
- pareri favorevoli senza condizioni, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i., della Città Metropolitana di Napoli e dell'ASL NA3 SUD che, sebbene regolarmente convocati, non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere

i. la Conferenza di Servizi, dopo aver verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente, ha approvato le due modifiche non sostanziali richieste dalla società Agriconserve Rega in uno al riesame e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

l. nell'ambito del procedimento di riesame la scrivente UOD ha richiesto, tra l'altro, alla società Agroconservare Rega di trasmettere gli esiti delle indagini preliminari da effettuare secondo le linee

guida ARPAC di cui alla DGRC 417/2016 e s.m.i. atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno", con codice 3081S507.

La società ha trasmesso relazione tecnica "Piano d'Indagine Preliminare" nelle cui conclusioni si precisa che stante il Certificato di destinazione urbanistica, si ritiene, di utilizzare, in via del tutto cautelativa, per le CSC di riferimento la colonna A Tabella I dell'allegato V alla parte IV del Dlgs. n°152/06 (uso residenziale, verde pubblico e privato). Pertanto, prelevati due campioni di suolo da ciascun punto di sondaggio, gli esiti analitici hanno evidenziato il rispetto delle CSC per uso residenziale, verde pubblico e privato, quindi il sito in oggetto può ritenersi non contaminato".

L'ARPAC Dipartimento di Napoli, con riferimento alle indagini preliminari - i cui esiti non evidenziano superamenti delle CSC per la matrice suolo e non individuano una falda - ha ritenuto la documentazione conforme alle linee guida di cui alla DGRC 417/2016, ferma restando la necessità di riscontrare quanto riportato ai punti da 1 a 3 del paragrafo "Osservazioni alla documentazione trasmessa". La società ha riscontrato con nota PEC del 04/08/2024.

L'ARPAC, con successiva nota prot. 52580 del 23/08/2024 ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico del 22/08/2024 in cui ha confermato la conformità delle indagini già assentita in precedenza;

m.il procedimento di riesame si è concluso con il D.D. n. 304 del 09/08/2024 che ha aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 e approvato le due modifiche non sostanziali relative a:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

n.al citato D.D. n. 304 del 09/08/2024 è stata allegata la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Planimetria lay-out;
- scheda E-bis
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Quadro riassuntivo prescrizioni.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

a. il Comando NOE di Napoli, con nota Nr. 3/50-19-1 di prot. 2023 del 21 Gennaio 2025 ha comunicato alla scrivente UOD che l'ARPAC, in seguito ad accertamenti disposti dall'A.G. ha riscontrato che il D.D. n. 304/2024, con cui si è concluso il riesame dell'A.I.A. è stato emesso sulla scorta di una rappresentazione grafica che contrasta con i principi del D.Lgs 152/2006 in quanto il riesame sarebbe stato effettuato per lo stabilimento dove erano state eseguite modifiche sostanziali che ne avevano raddoppiato lo sviluppo, sia nella superficie, sia nei volumi edificati, inserendo inoltre nelle parte ampliata anche una nuova linea di lavorazione (linea di pastorizzazione) e che a tali modifiche non era conseguita una nuova A.I.A.;

b. nella citata nota Nr. 3/50-19-1 di prot. 2023 del 21 Gennaio 2025 il Comando NOE di Napoli ha chiesto alla scrivente UOD, tenendo presente la consistenza dell'impianto autorizzato con D.D. 218/2012 e rapportandolo a quello autorizzato con D.D. 304/2024 di esprimere un proprio parere in merito, ovvero se quanto evidenziato da ARPAC possa minare effettivamente la validità dell'A.I.A. in essere (D.D. 304/2024);

c. la scrivente UOD ha riscontrato la richiesta del Comando NOE di Napoli di cui ai punti precedenti, con nota prot. PG/2025/0037520 del 24/01/2025 precisando quanto segue:

“agli atti della scrivente UOD non risulta alcuna richiesta di modifica da parte della Società Agriconserve Rega per ampliamento dell’impianto, rispetto al layout autorizzato con D.D. n. 218 del 12/07/2012.

In uno al riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A. di cui al citato D.D. 218/2012, sono state richieste due modifiche non sostanziali e segnatamente:

- *sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;*
- *revisione e adeguamento dell’impianto di depurazione reflui aziendali;*

tali modifiche sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza di Servizi e approvate.

Nella relazione tecnica allegata all’istanza di riesame e nella descrizione storica del sito IPPC in essa contenuta non si fa alcun cenno ad altre modifiche e/o ampliamenti.

È evidente che gli ampliamenti apportati all’impianto da parte della società Agriconserve Rega e la planimetria modificata rispetto a quella allegata al D.D. 218/2012 vigente non sono da ritenersi autorizzati in virtù del D.D. n. 304 del 09/08/2024, in quanto non erano oggetto di precedenti istanze di modifica, né della Conferenza di Servizi per il riesame e dei pareri espressi ivi espressi. D’altra parte, atteso che come rilevato dall’ARPAC gli ampliamenti apportati all’impianto costituiscono modifiche sostanziali, la loro approvazione avrebbe richiesto una preventiva verifica di assoggettabilità a V.I.A.”;

d. per tutto quanto sopra rappresentato, al fine di espletare gli adempimenti di propria competenza, sulla base di quanto evidenziato dal Comando NOE di Napoli e delle rilevazioni dell’ARPAC, questa UOD ha chiesto di poter acquisire la documentazione e i verbali prodotti dall’ARPAC;

e. l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli con nota acquisita in data 05/02/2025 al protocollo unico regionale PG/2025/0059219 ha trasmesso la relazione istruttoria prot. 5380572024 del 02/09/2024 e il verbale di sopralluogo n. 63/TDM/ARB/24;

f. la scrivente UOD, con nota prot. PG/2025/0062955 del ha chiesto al Comando NOE di Napoli di acquisire, per il prosieguo di competenza, informazioni in merito ad eventuali provvedimenti di sequestro relativi all’impianto in oggetto;

g. il Comando NOE di Napoli con note PEC del 12 e del 13/02/2025, ha comunicato alla scrivente UOD che il sequestro dell’intero stabilimento è stato eseguito in data 22/02/2024 ed è ancora in atto per tutta l’area oggetto di ampliamento rispetto alla planimetria di cui al D.D. n. 218 del 12/07/2012;

RILEVATO CHE:

a. dalla relazione istruttoria prot. 5380572024 del 02/09/2024 e dal verbale di sopralluogo n. 63/TDM/ARB/24 risulta confermato che la planimetria trasmessa dalla società Agriconserve Rega in uno alla domanda di riesame dell’A.I.A. rilasciata con D.D. n. 218/2012 non rappresenta lo stato di fatto autorizzato ma una configurazione del lay-out dell’impianto frutto di modifiche realizzate senza alcuna preventiva richiesta e ritenute sostanziali dall’ARPAC;

b. agli atti della scrivente UOD non risulta alcuna richiesta di modifica da parte della Società Agriconserve Rega per ampliamento dell’impianto, rispetto al layout autorizzato con D.D. n. 218/2012;

c. le uniche modifiche non sostanziali richieste in uno al riesame, approvate dalla Conferenza di Servizi e autorizzate con D.D. n. 304/2024 sono le seguenti:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;

- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

d. nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame e nella descrizione storica del sito IPPC in essa contenuta la società Agriconserva Rega non fa alcun cenno ad altre modifiche e/o ampliamenti;

e. la società, inoltre, con nota PEC del 13/07/2024 e successiva revisione del 03/08/2024 ha trasmesso relazioni asseverate, motivando quanto già dichiarato nella scheda A allegata all'istanza di riesame, ovvero che l'impianto non è soggetto a procedura di VIA, screening/verifica, valutazione di Incidenza;

f. in tali relazioni asseverate si riporta nuovamente la descrizione storica del sito IPPC, senza fare alcun cenno agli ampliamenti realizzati senza preventiva autorizzazione e si indicano ancora, come uniche modifiche non sostanziali richieste, la sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica, nonché la revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali e nelle conclusioni si riporta testualmente quanto segue:

“in considerazione del fatto che, nel capitolo C, non sono previste modifiche sostanziali in occasione del riesame con valenza di rinnovo, non si applica la disciplina di cui all'ALLEGATO IV, parte II del D.Lgs. 152/06.

Secondo tale disciplina sono infatti destinati alla verifica di assoggettabilità alla VIA gli impianti esistenti (punto t, comma 8 dell'allegato IV alla parte II) che chiedono modifiche consistenti in: “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”.

Le modifiche non sostanziali richieste dalla società Agriconserva Rega Società Cooperativa Agricola riguardano – in sostanza – fasi collaterali al ciclo produttivo di cui al codice IPPC 6.4b)2

- *Sostituzione di un generatore di vapore obsoleto;*
- *Revisione ed adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui aziendali, mediante la diversificazione del trattamento depurativo installato che prevederà due fasi distinte e separate”;*

g. che invece la società Agriconserva Rega ha realizzato modifiche non autorizzate all'impianto, ritenute sostanziali dall'ARPAC e che dunque avrebbero richiesto una preventiva verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.);

h. che la società Agriconserva Rega non ha mai informato la scrivente UOD del sequestro effettuato dal comando NOE di Napoli su tutto l'impianto (e ancora in atto per tutta l'area oggetto di ampliamento rispetto alla planimetria di cui al D.D. n. 218 del 12/07/2012) sebbene alla data del sequestro il procedimento amministrativo di riesame dell'A.I.A. di cui al citato D.D. n. 218/2012 fosse ancora in corso. La società inoltre, come già evidenziato, non ha mai chiesto espressamente di autorizzare le aree tuttora sottoposte a sequestro, limitandosi a inserirle nella planimetria presentata come stato di fatto autorizzato dell'impianto;

i. che pertanto al D.D. n. 304/2024 risulta allegata una planimetria che non riporta lo stato di fatto autorizzato ma una configurazione del lay-out dell'impianto frutto di ampliamenti non autorizzati dalla scrivente UOD e ciò rende necessario un riesame del citato provvedimento.

RITENUTO

a. di dover riesaminare il D.D. n. 304 del 09/08/2024 per valutare, in relazione a quanto sopra indicato, il suo annullamento ai sensi dell'art. 21 novies della legge 7.8.1990 n. 241 per violazione

di norme ed erronee rappresentazioni di fatti, con nota prot. PG/2025/0090469 del 21/02/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il riesame ed annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90 e s.m.i., del D.D. n. 304 del 09/08/2024, la cui validità è stata contestualmente sospesa ed è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 25/03/2025;

b. con nota pervenuta alla scrivente UOD in data 24/03/2025 la Società Cooperativa Agricola "Agriconserve Rega", avendo ottenuto in data 19/03/2025 il provvedimento di dissequestro temporaneo dello stabilimento industriale per 60 giorni, al fine di adempiere agli interventi tecnici di cui alle contestazioni dell'ARPAC rilevate con la Relazione prot. n. 5380572024 del 02/09/2024 ha chiesto di posticipare la Conferenza a data successiva alla scadenza del termine indicato nel provvedimento di dissequestro, ovvero di sospendere ogni determinazione in merito nelle more dei preannunziati incombenti;

c. con nota prot. PG/2025/0150133 del 25/03/2025, in accoglimento della richiesta della società, la scrivente UOD ha disposto il rinvio a data da stabilire della Conferenza di Servizi;

d. con nota prot. PG/2025/0297864 del 16/06/2025, la scrivente UOD preso atto che, decorso ampiamente il termine per l'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi la società non aveva trasmesso alcuna documentazione, ha richiesto documentazione attestante lo stato attuale dell'impianto e dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando un termine di cinque giorni. La società ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente con nota del 20/06/2025, acquisita in pari data al protocollo unico regionale PG/2025/0310768;

e. con nota prot. PG/2025/0324126 del 27/06/2025 è stata riconvocata la Conferenza di Servizi per il giorno 11/07/2025.

RILEVATO CHE:

a.nella Conferenza di Servizi del 11/07/2025 è emerso quanto segue:

a.1 in vista dell'apertura della campagna di lavorazione la Soc. Agriconserve Rega ha chiesto e ottenuto un incontro con il Dirigente della UOD 50.17.08 e lo stesso responsabile del procedimento, nel corso del quale è stato evidenziato che l'unica possibilità di avviare la lavorazione in attesa degli sviluppi del procedimento di competenza dell' U.S. Valutazioni Ambientali potrebbe essere quello di svolgere l'attività solo sulla parte di impianto oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, escludendo tutti gli ampliamenti realizzati senza aver richiesto la modifica A.I.A., fatte salve le modifiche autorizzate in Conferenza di Servizi e l'adeguamento alle BAT di settore. Tale soluzione è stata sottoposta alla valutazione della Conferenza di Servizi;

a.2 l'Università "Parthenope" ha condiviso la possibile soluzione di cui al punto precedente ma chiede che, prima della ripresa delle attività, siano effettuate delle verifiche in campo da parte degli enti preposti ai controlli per accertare che quanto dichiarato dalla società corrisponda all'effettivo stato di fatto;

a.3 l'U.S. valutazioni Ambientali ha sottolineato che la possibilità che la società operi secondo la configurazione di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 non incontra motivi ostativi, in quanto l'impianto era esistente alla data dell'entrata in vigore della normativa V.I.A. in Italia e se la configurazione fosse stata quella del 2012 non sarebbe stato soggetto a verifica di assoggettabilità. Occorre però individuare in modo puntuale da tutti i punti di vista qual è la configurazione del 2012. Occorre quindi individuare le aree autorizzate non solo in termini di particelle ma anche individuando le reali consistenze con apposita documentazione planimetrica e foto aeree a colori che individuino in maniera univoca le superfici e le consistenze edilizie sulle quali la società potrà operare per la campagna 2025.

Ad esempio sulla parte che nell'A.I.A. del 2012 risulta individuata come mero piazzale sono stati realizzati dei corpi di fabbrica non autorizzati in A.I.A. che ovviamente non potranno essere utilizzati;

a.4 l'ARPAC ha sottolineato che la verifica della consistenza particellare delle superfici è di competenza del Comune di Striano, confermando la disponibilità ad effettuare un sopralluogo per verificare che lo stato di fatto dell'impianto sia conforme alla configurazione di cui all'A.I.A. del 2012, rinviando, eventualmente, a una fase successiva le verifiche richieste dall'U.S. Valutazioni Ambientali e chiede che il Comune di Striano partecipi al sopralluogo congiuntamente all'Arpac per gli aspetti urbanistici ed edilizi e per verificare la consistenza particellare;

a.5 il Comune di Striano ha confermato che nel corso della Conferenza di Servizi che ha portato al rilascio del D.D. 304/2024 il Comune si è espresso favorevolmente dichiarando che tutte le costruzioni sono state realizzate in conformità alla norma urbanistica ed edilizia. Ha confermato, altresì, la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto con l'ARPAC presso l'impianto;

a.6 la Conferenza si è conclusa con l'approvazione del rinnovo dell'A.I.A. vigente secondo la configurazione di cui al D.D. n. 218/2012, fatte salve le modifiche autorizzate in Conferenza di Servizi e l'adeguamento alle BAT di settore, nonché gli esiti del sopralluogo da effettuare da parte dell'ARPAC e del Comune di Striano;

b. l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, in data 29/07/2025 ha trasmesso a mezzo PEC le risultanze del sopralluogo effettuato presso l'impianto da cui emerge, tra l'altro, la presenza di una nuova linea di lavorazione (linea di pastorizzazione in asettico) che durante le attività di ispezione risultava inoperativa. Alla presenza dei tecnici ARPAC e dei tecnici del Comune, la società ha rimosso e sigillato il collegamento fra il quadro elettrico dell'impianto pastorizzatore in asettico ed il pulsante di attivazione esterno, di cui è stata allegata dichiarazione di parte con rilievi fotografici.

Inoltre, dalle attività di sopralluogo, risulta presente ed operativa una linea di confezionamento/etichettatura, situata a nord-est dell'insediamento produttivo.

L'ARPAC non ha evidenziato ulteriori difformità rispetto alla configurazione di cui all'A.I.A. autorizzata con D.D. n. 218/2012;

c. la società Agriconserve Rega, con nota PEC del 04/08/2025 ha trasmesso la documentazione aggiornata alle risultanze della Conferenza di servizi del 11/07/2025 da allegare al provvedimento finale e segnatamente:

- scheda E-bis;
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- planimetria lay-out dell'impianto;

d. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota trasmessa in data 07/08/2025, dopo aver verificato la documentazione di cui al punto c. ha evidenziato quanto segue:

- nella planimetria datata 01.08.2025 risultano, diversamente rispetto a quanto riportato in quella datata 22.07.2011: i) una tendostruttura, ii) in un'area precedentemente libera la linea di confezionamento, una linea produttiva non chiaramente identificata dall'azienda e probabilmente localizzata in un'altra area nella planimetria datata 22.07.2011, una zona di depallettizzazione vuoti, un'area di deposito temporaneo rifiuti speciali, due aree di stoccaggio merce. Inoltre, l'indicazione dei codici EER dei rifiuti stoccati nell'area di deposito temporaneo è riportata solo nella planimetria datata 22.07.2011;
- in merito al PMeC ed alla Scheda E bis: i) vengono riportati valori limite differenti per le emissioni in atmosfera, in particolare per il camino E1, per il quale non vengono inseriti i valori limite validi per impianti esistenti a partire dal 01/01/2025 come da Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, per gli NOx e le polveri; ii) manca evidenza della prescrizione relativa alla diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia, come da verbale della conferenza di servizi del 12/09/2023.

Dunque, la documentazione trasmessa non rispecchia lo stato di fatto autorizzato con il Decreto autorizzativo n. 218 del 12/07/2012 e non tiene conto di tutte le prescrizioni del

procedimento che si è concluso con la seduta di conferenza di servizi del giorno 11/07/2025;

e. con la citata nota del 07/08/2025 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha prescritto:

- per le emissioni in atmosfera del camino E1, il rispetto dei valori limite validi per impianti esistenti a partire dal 01/01/2025 come da Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, per gli NOx e le polveri;
- la redazione di una diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia.

RITENUTO:

a. di annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90 e s.m.i., il D.D. n. 304 del 09/08/2024;

b. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n. 180, secondo la configurazione di cui al D.D. n. 218 del 12/07/2012, riportata nella planimetria datata 22/07/2011, acquisita al protocollo unico regionale 615477 del 05/08/2011 e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Al riguardo si segnala che agli atti della scrivente UOD risulta anche una planimetria datata 24/10/2011 (prot. 811536 del 27/10/2011), riportante alcune difformità rispetto a quella datata 22/07/2011 ma dalle verifiche effettuate e dai sopralluoghi dell'ARPAC e del Comando NOE di Napoli, la planimetria corrispondente allo stato di fatto autorizzato risulta essere quella datata 22/07/2011;

c. di confermare l'adeguamento alle BAT di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le modifiche non sostanziali richieste in uno al riesame, approvate dalla Conferenza di Servizi e autorizzate con D.D. n. 304/2024 e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali.

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato e su proposta del responsabile del procedimento, Dott. Bernardino Limone che attesta che in capo a se stesso non sussistono conflitti d'interesse in atto o potenziali

1. di annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies L.241/90 e s.m.i., il D.D. n. 304 del 09/08/2024;

2. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n. 180, secondo la configurazione di cui al D.D. n. 218 del 12/07/2012, riportata nella planimetria datata 22/07/2011, acquisita al protocollo unico regionale 615477 del 05/08/2011 e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Al riguardo si segnala che agli atti della scrivente UOD risulta anche una planimetria datata 24/10/2011 (prot. 811536 del 27/10/2011), riportante alcune difformità rispetto a quella datata 22/07/2011 ma dalle verifiche effettuate e dai sopralluoghi dell'ARPAC e del Comando NOE di Napoli, la planimetria corrispondente allo stato di fatto autorizzato risulta essere quella datata 22/07/2011;

3. di confermare l'adeguamento alle BAT di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le modifiche non sostanziali richieste in uno al riesame, approvate dalla Conferenza di Servizi e autorizzate con D.D. n. 304/2024 e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

4. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento;

5. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 2 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (fatto salvo l'adeguamento ai limiti di cui Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183) verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

5.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dal Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000;

5.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

5.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Striano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

5.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

6. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6

bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

7. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

10. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto.

Entro lo stesso termine dovrà, inoltre, trasmettere alla scrivente UOD e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornati con l'inserimento dei valori limite previsti dal Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, nonché evidenza della prescrizione relativa alla diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia, come da verbale della conferenza di servizi del 12/09/2023.

La suddetta documentazione dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l'impianto;

11. di precisare che qualunque attività, e/o utilizzo di strutture e/o macchinari ricadenti nell'area evidenziata in giallo nella planimetria denominata "*planimetria sequestro*", trasmessa alla scrivente UOD dal Comando NOE di Napoli e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, potrà essere esercitata soltanto previo dissequestro ed esplicita approvazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;

12. di precisare che la nuova linea di lavorazione (linea di pastorizzazione in asettico) e la linea di confezionamento/etichettatura, situata a nord-est dell'insediamento produttivo, indipendentemente da quanto indicato al punto 11. potranno essere utilizzati soltanto previa approvazione di istanza di modifica A.I.A. da presentare alla scrivente UOD. Nelle more dovranno essere fisicamente separate dal resto dell'impianto e la società, prima dell'avvio delle attività autorizzate con il presente provvedimento, dovrà trasmettere relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, attestante l'esclusione materiale delle suddette linee dal resto dell'impianto;

13. di precisare che nelle aree non autorizzate con il presente provvedimento, ivi incluse quelle di cui alle particelle 633, 635 e 948 del foglio 5, non potranno essere svolte attività soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (attività IPPC), né attività tecnicamente connesse, ove per attività tecnicamente connesse, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. 22295 GAB del 27/10/2014, s' intendono le attività "*le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC)*";

14. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

15. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

16. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

17. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

18. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

19. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Striano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

20. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

21. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB,

la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

22. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

23. di notificare il presente provvedimento alla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega

24. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Striano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", all'U.S. Valutazioni Ambientali, al Comando NOE di Napoli e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;

25. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO